ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

# Art. 19 (Statuto)

La nomina degli insegnanti delle materie obbligatorie della Scuola e' fatta dal Ministro su proposta del Consiglio direttivo.

Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gli insegnanti delle materie facoltative e straordinarie.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna |
| Estremi | Legge 9 giugno 1901, n. 289 |
| Partizione | Statuto |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/statuto-art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it